

AVVISO AGLI ISCRITTI

Oggetto: **Formula Esecutiva Telematica**

Preg.mi Colleghi,

come noto, a seguito dell'entrata in vigore del comma 9-bis dell'art. 23 del D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito con modifiche dalla L. 18/12/2020 n. 176, è stata introdotta la possibilità di rilasciare la **copia esecutiva digitale** delle sentenze e dei provvedimenti di cui all'art. 475 c.p.c.

Il comma 9-bis prevede che *«La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 475 c.p.c. può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'art. 475, c. 3, c.p.c. e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'art. 24, c. 2, del CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'art. 153, comma 1, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale».*

A seguito di numerosi colloqui con il dirigente Dott. Antonio Toziani e con le dott.sse Bianco e Carapella, è emerso che - ai fini di una corretta e più rapida acquisizione dell'istanza da parte della cancelleria competente - è utile specificare il titolo sul quale si intende chiedere l'apposizione della Formula esecutiva telematica indicando, nella parte relativa alle "note" presente nei vari redattori, la seguente dicitura: "istanza formula esecutiva telematica **sentenza (ovvero decreto ingiuntivo, ordinanza convalida sfratto, ecc.)**"

Con circolare datata 04/02/2021 (che si allega) il Ministero della Giustizia ha chiarito anche i dubbi interpretativi sorti in merito alla debenza dei diritti di cancelleria per il rilascio della formula esecutiva e/o i diritti di conformità sulle copie esecutive rilasciate in modalità telematica. Il Ministero, recependo il parere dell'Ufficio Legislativo, ha affermato che "sulla

base delle disposizioni vigenti i diritti di copia non sono certamente dovuti per l'estrazione della copia esecutiva da parte del difensore (o di altro soggetto abilitato), mentre d'altro lato in difetto di una specifica norma impositiva appare complesso sostenere che l'attività di formazione della copia esecutiva telematica da parte del cancelliere (che logicamente e cronologicamente precede l'estrazione) sia soggetta a tributo".

Il Ministero ha, altresì, chiarito che "la norma in esame troverà applicazione limitatamente al periodo emergenziale", ovvero dalla data di entrata in vigore del d.l. n.137 del 28/10/2020, convertito in legge n.176 del 18/12/2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'art.1 del d.l. 25/03/2020 n.19, convertito in legge n.35 del 22/05/2020 (ovvero 5 marzo 2021, salvo ulteriori proroghe).

Il Ministero ha precisato, altresì, che "le richieste di copia esecutiva in **formato analogico** dovranno, per contro, essere precedute dal versamento dei relativi diritti di copia che possono essere versati con modalità telematica attraverso la piattaforma PagoPA".

Si allega la circolare 04/02/2021 del Ministero della Giustizia.

Foggia, il 05 febbraio 2021

Il Presidente

Avv. Gianluca Ursitti

Gianluca Ursitti
Avv. Ursitti



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE



m_dg.DAG.04/02/2021.0024494.U

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Procuratori generali presso le Corti di appello
LORO SEDI

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
e, p.c., al sig. Capo dell'Ufficio legislativo
e, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale
e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento

Oggetto: copia esecutiva informatica- art. 23, comma 9bis, decreto legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 - diritti di copia.
Rif. prot. DAG n. 7550.E del 14.01.2021

Sono pervenute a questa Direzione generale diverse richieste di chiarimento in merito alla possibilità di percepire i diritti di copia per la predisposizione della copia esecutiva *“rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico”*, secondo la previsione dall'art. 23, comma 9bis, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176.

In particolare, gli uffici chiedono se la predisposizione di tale copia esecutiva sia esente dal versamento dei diritti di copia o se debbano essere versati i diritti previsti dalla tabella n.7 di cui all'articolo 268 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 per la sola predisposizione del *“documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'art. 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta”*.

La problematica sollevata dagli uffici giudiziari è stata prontamente affrontata da questa Direzione generale con due distinte note (prot. 183324.U del 13.11.2020 e prot. DAG 212102.U del 29.12.2020) indirizzate al Gabinetto del Ministro con le quali è stata evidenziata, tra l'altro, la necessità di richiedere all'Ufficio legislativo una valutazione sulla debenza dei diritti di copia per il rilascio della copia esecutiva informatica prevista dalla legge di conversione del d.l. n. 137 del 2020.

L'Ufficio Legislativo ha riscontrato la richiesta di questa Direzione generale (nota prot. LEG3/1/1-55 del 18 gennaio 2021 – prot. DAG 10137.E del 18.01.2021), affermando che *“sulla base delle disposizioni vigenti i diritti di copia non sono certamente dovuti per l'estrazione della copia esecutiva da parte del difensore (o di altro soggetto abilitato), mentre d'altro lato in difetto di una specifica norma impositiva appare complesso sostenere che l'attività di formazione della copia esecutiva telematica da parte del cancelliere (che logicamente e cronologicamente precede l'estrazione) sia soggetta a tributo. La questione, dunque, come opportunamente segnalato dalla Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, merita ulteriori approfondimenti anche nella prospettiva di un apposito intervento normativo, che dovrebbe espressamente prevedere nell'ipotesi in esame il pagamento dei diritti di copia (preferibilmente con modalità telematica); ciò anche al fine prevenire l'insorgere di un complesso contenzioso ed evitare la perdita di significativi introiti per l'erario”*.

Questa Direzione generale ritiene dunque che, al momento, non sia possibile discostarsi dal parere espresso dall'Ufficio Legislativo, che ha già evidenziato la possibilità di minori introiti per le casse dello Stato.

Ciò posto, considerato che in base a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 1, del d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, la norma in esame troverà applicazione limitatamente al periodo emergenziale (*“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter”*), gli uffici giudiziari dovranno, nell'arco temporale previsto dalla norma, rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Va da sé che le richieste di copia esecutiva in formato analogico dovranno, per contro, essere precedute dal versamento dei relativi diritti di copia che, ricordiamo, possono comunque essere versati con modalità telematica attraverso la piattaforma PagoPA.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, 4 febbraio 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmi

